

STATUTO COMUNALE

TITOLO I°

Capo I° - Comunità, autogoverno, finalità dell'azione comunale

Art. 1

(Comunità e autogoverno)

1. La Comunità di Camponogara, ordinata in Comune, è autonoma.

Il Comune, quale Ente Locale, ha la rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e delle leggi.

2. L'autogoverno della Comunità si realizza con i poteri derivanti dalla Costituzione, dalle leggi e attraverso le norme di organizzazione previste dallo Statuto.

Art. 2

(Finalità ed obiettivi dell'azione comunale)

1. Nella cura degli interessi della Comunità, il Comune riconosce e promuove la dignità di ogni persona, assicura la promozione dei valori culturali, sociali, economici, politici, morali e pari opportunità tra uomo e donna che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinché siano conservati, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati.

2. Il Comune, nell'ambito delle proprie funzioni, garantisce ai cittadini appartenenti alla Comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, alla sua attività politica-amministrativa.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comune salvaguarda e protegge le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio per concorrere all'elevazione della qualità di vita dei cittadini.

4. Il Comune esplica la propria azione nei settori della sicurezza sociale, nella cultura e nello sport anche con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato. Favorisce la formazione ed il consolidamento di gruppi spontanei di aggregazione che hanno per obiettivo l'assolvimento di interessi collettivi.

5. Il Comune coordina, attraverso lo Statuto, l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire nel loro complesso i bisogni e gli interessi generali espressi dalla Comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli anche con l'eventuale consultazione delle realtà sindacali, cooperativistiche ed imprenditoriali presenti nel territorio.

6. Partecipa, con Comuni, Province e Regioni, nei limiti di legge, all'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e per ampliare ed agevolare alla fruizione dei servizi da un maggior numero di cittadini possibile nonché per rendere perequato il concorso finanziario richiesto per gli stessi.

Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella Comunità tutelando le fasce più deboli.

Promuove forme permanenti di consultazione con Comuni contermini.

7. Il Comune riconosce quali elementi fondamentali l'individuo e la famiglia promuovendo il rapporto tra questi soggetti e la società civile, nel rispetto dei valori sociali etico-religiosi e morali.

8. Promuove la tutela dei minori, il recupero delle devianze, il pieno inserimento sociale degli anziani e di soggetti portatori di handicap, come superamento di disagio e di emarginazione.

9. Il Comune istituisce il Consiglio Comunale dei Ragazzi con lo scopo di favorire nei giovani l'educazione alla democrazia e per attivare processi educativi che portino a sviluppare la capacità di coinvolgimento e le potenzialità di innovazione e partecipazione dei giovani stessi. Apposito regolamento disciplinerà tale iniziativa che viene rivolta prevalentemente ai giovani della scuola dell'obbligo.

10. Il Comune per garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione Comunale si avvarrà del Difensore Civico Provinciale, o potrà associarsi, previa adozione di idonea regolamentazione, con Amministrazioni di Enti Locali della Riviera per l'istituzione del Difensore Civico e la disciplina della sua attività.

CAPO II° - Territorio, caratteristiche costitutive

Art. 3

(Territorio e sede comunale)

1. Il Comune di Camponogara si ritiene parte del territorio della Riviera del Brenta, per la comune esperienza storico-culturale e riconosce in Venezia l'entità territoriale provinciale di riferimento.

2. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni: Calcroci, Camponogara, Campoverardo, Premaore e Prozzolo, perché storicamente riconosciute dalla Comunità.

3. Il territorio del Comune si stende per Kmq 21.38 ed il palazzo civico sede del Comune è ubicato nella frazione di Camponogara che ne è il Capoluogo. Gli uffici comunali possono essere ubicati anche nelle frazioni.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, tali organi possono riunirsi anche in luogo diverso dalla propria sede.

Art. 4

(Albo pretorio)

1. Nel Palazzo Comunale viene individuato apposito spazio da destinare ad “Albo pretorio” per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Il Segretario cura l’affissione dei provvedimenti avvalendosi di un messo comunale e, su attenzione riportata in apposito registro da questi, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

Art. 5

(Stemma, gonfalone e bandiera)

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con lo stemma rappresentato da “Albero di noce (Nogara) su campo erboso” il tutto contenuto in uno scudo con la punta rivolta verso il basso.

2. Il gonfalone del Comune è costituito da un drappo con tre frange terminali di colore azzurro contenente il sigillo del Comune come sopra descritto.

3. La bandiera comunale è di colore rosso granata riportante nel centro il sigillo del Comune.

4. L’uso dei simboli comunali è disciplinato dal Regolamento.

TITOLLO II°

GLI ORGANI ELETTIVI

CAPO I° - Ordinamento

Art. 6

(Norme generali)

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

CAPO I I° - Il Consiglio Comunale

Art. 7

(Ruolo e competenze generali)

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l’intera comunità, determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo, nonché le funzioni di organizzazione mediante l’adozione di atti fondamentali.

2. Per atti fondamentali si intendono i provvedimenti previsti dall’art. 32 della legge 8.6.1990 n. 142 successivamente ingratato e modificato dalla L. 81/93 dalla L. 109/94, dalla L. 216/96, dalla L. 127/97.

Il Consiglio Comunale dura in carica fino all’elezione del nuovo limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

3. Per l'esercizio delle loro funzioni i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici le informazioni in loro possesso, secondo le leggi ed il regolamento.

Art. 8

(Adunanze)

1. Il Consiglio Comunale deve essere convocato almeno due volte l'anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci, dei piani e dei programmi.

2. Deve essere inoltre riunito entro 60 giorni quando venga esercitato un diritto di iniziativa.

3. Il Consiglio deve essere riunito entro 20 giorni, quando lo richiede un quinto dei Consiglieri.

4. Almeno una volta l'anno il Consiglio deve essere convocato per esercitare il controllo sullo stato di attuazione dei programmi e sulla gestione che risultano dalla relazione della Giunta.

5. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario Comunale.

6. Il Consiglio Comunale adotta il proprio regolamento che detta le norme di funzionamento e definisce la composizione e le competenze delle proprie strutture interne.

7. Su questioni di particolare interesse per la collettività può essere concessa la parola ai cittadini direttamente interessati se la maggioranza assoluta dei consiglieri presenti esprime parere favorevole.

Art. 9

(Convocazione del Consiglio)

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

2. E' convocata e presieduta dal Sindaco con il seguente ordine del giorno:

- convalida degli eletti;
- comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta;
- discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo (comma 2°, art. 16 L. n. 81/1993).

3. Il Sindaco convoca il Consiglio in via ordinaria o d'urgenza con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno da esso redatto.

4. Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso deve essere notificato ai Consiglieri almeno 5 giorni liberi prima della seduta.

Nel caso di convocazione d'urgenza basta che l'avviso col relativo elenco sia consegnato ventiquattro ore prima: ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

Nel caso di convocazione d'urgenza il termine previsto è ridotto a 24 ore.

5. Per quanto non previsto dallo Statuto vengono richiamate le disposizioni di cui all'art. 125 legge 4.2.1915, n. 148 nonché il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 10

(Pubblicità delle sedute e votazioni)

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il Consiglio Comunale vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone. Il Regolamento stabilisce i casi nei quali le votazioni riguardanti persone avvengono in modo palese.
3. Il Consigliere che dichiara di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
4. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il Consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna, nei casi di votazione segreta.
5. Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula prima del voto.
6. Per determinare la maggioranza dei presenti al voto si tiene conto anche degli astenuti ai sensi dei commi 3. e 4.
7. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo che siano richieste dalla legge o dal presente Statuto maggioranze qualificate.

Art. 11

(Consigliere anziano)

1. In ogni caso in cui legge, lo Statuto od il Regolamento facciano riferimento al Consigliere anziano si intende tale il Consigliere individuato secondo il criterio della cifra individuale maggiore, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.
2. Nel caso di impedimento o impossibilità del primo eletto è ritenuto Consigliere anziano il secondo degli eletti e così di seguito sempre tenendo conto della maggiore cifra individuale.

Art. 12

(Dimissioni dei Consiglieri)

1. Le dimissioni del Consigliere Comunale sono presentate al Consiglio.

2. Sono irrevocabili, non abbisognano di presa d'atto e diventano efficaci subito dopo la surrogazione che deve avvenire entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

3. Il Consiglio deve procedere alla surroga di consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art. 13

(Gruppo consiliari)

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, anche misti, formati di almeno tre componenti, ed eleggono il loro capogruppo.

2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione i capogruppo sono individuati nei Consiglieri non componenti la Giunta che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

3. Ciascun gruppo può anche essere formato da uno o due Consiglieri, se unici eletti in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.

4. La designazione del capo gruppo deve essere comunicata al Segretario Comunale o resa pubblica in qualsiasi seduta del Consiglio Comunale.

5. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabiliti dal Regolamento.

6. La Conferenza dei Capigruppo è organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari. Concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori. Il regolamento definisce le altre competenze di detta conferenza, le norme per il suo funzionamento, i rapporti con il Sindaco che la presiede.

Art. 14

(Commissioni consiliari)

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni consultive permanenti, temporanee o speciali, competenti per materia o gruppi di materia affini.

2. Le Commissioni sono costituite nel rispetto della rappresentanza per la minoranza. Il regolamento determina il numero, la composizione, il funzionamento e le forme di pubblicità.

3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori gli Assessori competenti e, secondo le procedure stabilite dal regolamento di cui al precedente comma, organismi associativi, dipendenti comunali e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti. Le Commissioni sono tenute a sentire gli Assessori competenti ogni qual volta lo richiedono.

Art. 15

(Commissioni di indagine)

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.

2. Le Commissioni di indagine possono accedere senza limitazione alcuna agli atti e documenti oggetto dell'indagine, hanno facoltà di interrogare dipendenti o rappresentanti del Comune presso enti, aziende od istituzioni la cui attività sottoposta ad indagine e presentano al Consiglio le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo. Le conclusioni della commissione sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale successiva al loro deposito.

3. Ogni Commissione di indagine, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento, è composta di tre consiglieri, due designati dalla maggioranza ed uno designato dalle minoranze consiliari.

CAPO III° - La Giunta Comunale

Art. 16

(Composizione della Giunta)

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 6 Assessori, fra cui un vicesindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

3. Non possono essere nominati assessori gli ascendenti e i discendenti, i coniugi, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

4. Nessuno può ricoprire la carica di Assessore per più di due mandati consecutivi.

5. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 17

(Adunanze esterne al Consiglio)

1. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola e senza diritto al voto.

2. In caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

Art. 18

(Adunanze e funzionamento della Giunta)

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, tenuto conto di quelli proposti dai singoli assessori.

2. La Giunta delibera validamente almeno con tre componenti a maggioranza di voti favorevoli sui contrari.

3. Nel caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15 comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990 n. 55 come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 del Sindaco è presieduta dal Vice – Sindaco. Nel caso di assenza anche di quest'ultimo la Giunta è presieduta dall'Assessore più anziano di età.

4. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario Comunale. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta per essere consultati su particolari argomenti tutti coloro che la Giunta stessa ritiene opportuno sentire.

5. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

Art. 19

(Dimissioni e decadenza)

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione del Consiglio.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza di Sindaco e Giunta.

4. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale e quelle degli Assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari provvede il Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

5. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio, e si considerano presentate il giorno stesso.

6. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario.

Art. 20

(Mozione di sfiducia)

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. La mozione di sfiducia è depositata presso l'Ufficio del Segretario Comunale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

5. Se la mozione viene approvata dal Consiglio Comunale, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi di legge.

Art. 21

(Competenze generali della Giunta)

1. La Giunta è l'organo di collaborazione del Sindaco nell'Amministrazione del Comune.

2. Adotta gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale che non rientrano nelle competenze del Consiglio e che la legge o lo Statuto non attribuiscono al Sindaco, al Segretario o ai dirigenti.

3. Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

4. Ispira la sua azione ai principi dell'efficienza e della trasparenza, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

5. Riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività.

Art. 22

(Attribuzioni della Giunta)

1. Sono pertanto attribuiti alla Giunta:

a) l'adozione delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio relative agli atti fondamentali ad esso riservati dalla legge.

b) l'adozione di provvedimenti generali inerenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale e lo scaglionamento nel tempo del piano annuale delle assunzioni licenziato dal Consiglio;

c) la determinazione dei modelli di rilevazione del controllo economico della gestione;

d) le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei termini di legge nei termini di legge;

- e) la presentazione di una relazione annuale al Consiglio in occasione della discussione del conto consuntivo;
- f) la determinazione delle tariffe di canoni, tributi e servizi;
- g) le proposte di rettifiche IRPEF;
- h) le determinazioni in materia di toponomastica;
- i) le manifestazioni e gli incontri pubblici indetti dall'Amministrazione Comunale;
- l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi limitatamente alla locazione di immobili ed alle forniture di beni e servizi a carattere continuativo;
- m) l'indicazione delle priorità relative ai programmi in materia di acquisti, alienazioni, appalti e contratti;
- n) l'erogazione di contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi non vincolanti dalla legge o da norme regolamentari;
- o) l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- p) l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

CAPO IV° - Il Sindaco

Art. 23

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.

2. Il Sindaco espleta i compiti attribuiti dalla legge e dallo Statuto, promuove e coordina l'attività degli Assessori e rappresenta il Comune.

Art. 24

(Attribuzioni)

1. Il Sindaco:

- a) ha rappresentanza generale del comune;
- b) sovrintende agli uffici, ai servizi, alle attività amministrative, impartendo direttive al Segretario;
- c) nomina la Giunta e può revocare i componenti;
- d) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
- e) nomina i responsabili di uffici e servizi e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, nel rispetto della legge e delle norme comunali;
- f) promuove la conclusione di accordi di programma;
- g) determina gli orari di apertura al pubblico di uffici, servizi ed esercizi per cui ha competenza nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge;
- h) rilascia le concessione edilizie;
- i) convoca e presiede la Giunta e il Consiglio Comunale;
- l) acquisisce direttamente, presso uffici, servizi, istituzioni ed aziende appartenenti all'ente, informazioni ed atti anche riservati;
- m) esercita le funzioni di ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge;
- n) indice i referendum comunali.

Art. 25

(Potere di ordinanza)

1. Il Sindaco, nell'ambito dei suoi poteri che gli sono riconosciuti dalla legge e dallo Statuto, è competente ad emettere ordinanze per disporre l'osservanza di leggi e regolamenti o prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari per l'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

3. In casi di assenza o impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 26

(Vice Sindaco)

1. Il Sindaco, all'atto della nomina della Giunta, designa fra gli Assessori il Vicesindaco, e chi lo sostituirà in caso di assenza o impedimento temporaneo, con funzioni di sostituto, nei casi previsti dalla legge.

Art. 27

(Incarichi gli Assessori)

1. Il Sindaco può incaricare singoli Assessori di curare l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività della Giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi nei medesimi settori, referendone al Sindaco e all'organo collegiale.

2. Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.

3. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

4. La delega non comprende il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti.

CAPO V° - Disposizioni comuni

Art. 28

(Nomina)

1. Il Consiglio Comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, in tempo utile perché il Sindaco possa effettuare le nomine e designazioni di sua competenza nei termini di legge.

2. Le nomine e le designazioni espressamente riservate al Consiglio dalla legge devono avvenire sulla base dell'esame del curriculum di ciascun candidato, da presentarsi almeno cinque giorni prima della seduta consiliare avente all'ordine del giorno l'effettuazione delle nomine.

3. La nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge viene effettuata con voto limitato.

TITOLO III°

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I° - Il Segretario Comunale

Art. 29

(Ruolo e funzioni)

1. Omissis

2. Il Segretario Comunale svolge i compiti che gli sono attribuiti dalla legge e assiste gli organi di governo del Comune nell'azione amministrativa.

In particolare, nel rispetto delle direttive del Sindaco, sovrintende alle funzioni dei responsabili delle unità organizzative e ne coordina l'attività. Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente; esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

3. Preside l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

4. Il Segretario Comunale riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia di cui all'art. 20.

Art. 30

(Vice – segretario)

1. Il Vice – Segretario è nominato dal Sindaco ai sensi dell'art. 36 comma 5-ter, legge n. 142/90, tra i responsabili dei servizi e deve essere in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale. Il Sindaco può revocare la nomina, con provvedimento motivato, in qualsiasi momento.

2. Per esercitare le funzioni vicarie è necessario che egli sia nominato supplente o reggente con decreto del Prefetto.

CAPO II ° - Uffici e personale

Art. 31

(Il personale comunale)

1. L'organizzazione strutturale ed operativa degli uffici e dei servizi, l'ordinamento, le attribuzioni e le competenze del personale sono stabiliti dal Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal presente statuto.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale comunale è disciplinato dagli accordi collettivi nazionali e, quando previsto, da quelli decentrati, mentre rimane riservata alla legge la disciplina dell'accesso al rapporto del pubblico impiego, delle cause di cessazione dello stesso e delle garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.

3. Le procedure di accesso al rapporto del pubblico impiego e le altre procedure concorsuali sono disciplinate dal Regolamento generale dei concorsi e delle assunzioni.

4. L'Amministrazione può ricoprire, fino a due unità, con le modalità previste dal Regolamento, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente di diritto privato e con deliberazione motivata, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, ovvero con convenzioni a termine, posti di responsabile di servizio o di alta specializzazione. Può, altresì, prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, per garantire con altro Ente temporanee funzioni dirigenziali.

5. Il rapporto di cui al precedente comma potrà avere la durata massima di giorni 365, rinnovabile per ulteriore periodo. La Giunta emana i provvedimenti necessari.

Art. 32

(Incarichi di direzione)

1. Il Sindaco, nel rispetto della Legge, nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, conferisce gli incarichi di direzione delle aree funzionali.

2. La direzione delle aree funzionali è conferita per un periodo non superiore a due anni, ed è rinnovabile con provvedimento motivato in relazione ai risultati conseguiti, all'attuazione dei programmi, al livello di efficacia e di efficienza dei servizi.

Art. 33

(Principi organizzativi)

1. Il Comune, nell'organizzazione dei suoi uffici, persegue i seguenti obiettivi:

- a) accrescere l'efficacia dell'amministrazione anche mediante lo sviluppo del suo sistema informativo in collaborazione con quelli degli altri soggetti pubblici.
- b) razionalizzazione il costo del lavoro contenendo la spesa del personale entro i vincoli delle disponibilità di bilancio;
- c) attuare gradualmente, come previsto dalla legge, l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato.

2. Lo stato giuridico del personale è disciplinato dalla legge. Il trattamento economico e i rapporti di lavoro sono regolati contrattualmente.

3. L'Amministrazione comunale si articola in unità organizzative per settori omogenei di attività, in caso da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e l'individuazione delle relative responsabilità.

4. Il responsabile dell'unità organizzativa organizza il lavoro dei dipendenti secondo criteri di efficienza. E' direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Spetta al responsabile dell'unità organizzativa tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge o lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Gli sono attribuiti tutti compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico con particolare riferimento alla - presidenza delle commissioni di gara e concorso, responsabilità delle procedure di appalto, stipulazione dei contratti, atti di gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, atti di amministrazione e gestione del personale, provvedimenti di autorizzazione concessione o analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, dati generali di indirizzo, comprese per il responsabile dell'unità organizzativa uso ed assetto del territorio le autorizzazioni e le concessioni edilizie.

5. Il Comune adotta regolamenti ed atti di organizzazione nel rispetto dei principi statutari e della legislazione vigente.

Art. 34

(Responsabili di struttura)

1. L'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali viene assegnata ai responsabili delle singole unità operative .

2. Il Responsabile dell'Unità operativa, nel rispetto della professionalità dei dipendenti, ne organizza il lavoro secondo criteri di efficienza rispondendone davanti al Sindaco.

3. Spettano ai responsabili della struttura:

- la responsabilità degli uffici e dei servizi a loro assegnati;
- l'istituzione delle procedure che si concludono con l'adozione di atti di gestione amministrativa che impegnano l'Amministrazione anche verso l'esterno.
- l'istruttoria e la proposta degli atti autoritativi e provvedimenti di cui al I° comma dell'art. 38 della legge 8/6/1990 n. 142;
- l'istruttoria degli atti concessori e autorizzativi, nonché l'emanazione degli atti certificativi;
- la presidenza delle commissioni di gara negli appalti inerenti alla propria struttura e le relative responsabilità delle procedure;

4. L'istruttoria delle deliberazioni e degli altri atti può essere assegnata dal Capo dell'unità operativa ad altri dipendenti dell'area che ne rispondono secondo la legge, i regolamenti ed i contratti di lavoro.

5. La Giunta Comunale stabilisce i tempi e le modalità dei procedimenti amministrativi, e individua, su proposta dei capi unità operativa, sentito il Segretario, i dipendenti responsabili dei relativi adempimenti nonché i termini ed i modi di partecipazione dei cittadini.

6. In caso di vacanza, assenza o impedimento, se non trovano soluzioni all'interno dell'Ente, le funzioni di responsabile di una struttura possono essere assegnate, su proposta del Segretario Comunale, temporaneamente dalla Giunta Comunale a dipendenti di altri Enti Locali, in possesso delle relative professionalità.

In tale contesto vanno concordate opportune intese formali con l'Amministrazione interessata nell'ambito degli istituti contrattuali all'uopo previsti.

TITOLIV°

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CAPO I° - Principi generali

Art. 35

(Forme di gestione)

1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto l'espletamento di attività rivolte a realizzare fini di utilità sociale o a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità tenendo prioritariamente conto dei bisogni dei cittadini.

2. Per la gestione dei pubblici servizi. Il Comune si avvale di istituzioni, aziende speciali, società e concessionari, salvo il caso in cui le caratteristiche del servizio da erogare non rendano necessaria o conveniente la gestione in economia.

3. La scelta tra le varie forme organizzative previste dalla legge viene effettuata, sulla base dei principi dalla legge stessa sanciti, come segue:

- istituzione: per l'esercizio di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale;
- concessione a terzi: il Consiglio Comunale quando sussistono motivazione tecniche; economiche e di opportunità sociale può affidare la gestione dei pubblici servizi in concessione a terzi. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi e corrispondenti alle esigenze dei cittadini – utenti nonché a quelle dell'Ente Comune. A priorità di condizioni vengono favorite ed hanno priorità le associazioni cooperativistiche.
- azienda speciale: per servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, rivolti direttamente ai cittadini o di supporto specialistico e tecnico all'Ente, anche accorpando più servizi per realizzare economie di gestione;
- società per azioni a prevalente capitale pubblico: per le medesime attività di cui sopra quando però si ravvisi l'opportunità di far partecipare altri soggetti pubblici o privati, specialmente a rilevanza sovracomunale;
- in economia: per l'esercizio di servizi di modeste dimensioni, ovvero quando la legge preveda la gestione diretta da parte dell'Ente, ovvero quando valutazione d'ordine economico ne accertino la convenienza.

CAPO II° - Nomina e revoca degli Amministratori

di aziende ed istituti

Art. 36

(Azienda speciale)

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Sono organi dell'azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art. 37

(Istituzione)

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali e culturali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo Regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico – finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il Regolamento di cui al precedente 1° comma determina altresì la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
4. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art. 38

(Amministratori dell'Istituzione)

1. L'istituzione è retta da un consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e da due Consiglieri.
2. Salvo revoca restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.

3. Agli Amministratori dell'istituzione si applicano le norme sull'incompatibilità e ineleggibilità stabilite dalla legge per i Consiglieri Comunali.

4. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

5. Al direttore dell'istituzione competono le responsabilità gestionali. E' nominato dal Sindaco a seguito di pubblico concorso ovvero con contratto a tempo determinato.

6. Esso dirige tutta l'attività amministrativa dell'istituzione, e il responsabile del personale della stessa, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

7. Il Consiglio Comunale, all'atto della costituzione dell'istituzione, ne approva il Regolamento, ne disciplina il funzionamento e la gestione, le conferisce il capitale di dotazione, e ne determina le finalità e gli indirizzi.

Art. 39

(Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni)

1. Gli Amministratori di aziende e istituzioni sono nominati designati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

2. Non possono essere nominati i Consiglieri Comunali, gli Assessori i revisori conto, i dipendenti del Comune e delle sue aziende ed istituzioni.

3. I candidati devono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, comprovate da un curriculum sottoscritto da ogni interessato e depositato presso la segreteria del Comune.

4. Con le modalità di cui ai commi precedenti il Sindaco procede alla surroga degli Amministratori, entro il termine di 45 giorni dalla vacanza.

5. Il provvedimento di revoca deve essere motivato.

T I T O L O V °

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

Art. 40

(Finalità e principi di cooperazione)

1. Il Comune per l'esercizio di servizi o funzioni e per l'attuazione di opere, interventi o programmi di interesse comune con altri Enti, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 41

(Convenzioni)

1. Il Comune per l'espletamento di funzioni o la gestione di particolari servizi può stipulare con altri Enti Locali apposite convenzioni nelle quali siano previsti i fini, la durata, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 42

(ConSORZI)

1. Il Consiglio Comunale, qualora non sia economicamente conveniente l'istituzione di un'azienda speciale o non sia opportuno avvalersi della forma organizzativa prevista dall'articolo precedente, o quando il servizio ha rilevanza sovracomunale, può promuovere la costituzione di un Consorzio tra enti per realizzare servizi rilevanti sotto il profilo economico e sociale.

2. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 43

(Accordi di programma)

1. Quando siano coinvolte attribuzioni di altri soggetti pubblici nella definizione e nell'attuazione di opere e di interventi o di programmi di intervento e sia necessario coordinare l'azione per la loro completa realizzazione, il Comune, in relazione alla sua competenza primaria o prevalente, promuove la conclusione di accordi di programma con i soggetti interessati, determinando tempi e modalità dell'azione amministrativa, nonché finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Per le medesime finalità il Comune può chiedere che la Provincia o la Regione promuovono la conclusione di accordi di programma con le Amministrazioni interessate, qualora nella definizione ed attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento, vi sia una loro competenza primaria o prevalente.

Art. 44

(Promozione di forme associative)

1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia, e partecipa ad accordi di programma ove sia richiesta un'azione integrata e coordinata di soggetti pubblici diversi.

Art. 45

(Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative)

1. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali e dei consorzi fra enti locali è il Sindaco o un assessore da esso delegato.
2. Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio sull'andamento delle società di capitali.

TITOL O VI°

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I° - Partecipazione dei cittadini e delle associazioni

Art. 46

(Partecipazione dei cittadini)

1. Il Comune garantisce e promuove, nei limiti di legge, la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente ai fini di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

Art. 47

(Partecipazione delle Associazioni)

1. Per gli scopi di cui all'articolo precedente il Comune valorizza, nei limiti di legge, le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato favorendo l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente nonché la partecipazione alla formazione di provvedimenti amministrativi di carattere generale o settoriale.

2. Per il raggiungimento di tale finalità, l'Amministrazione Comunale può chiedere pareri alle entità associative interessate al provvedimento o agli organismi appositamente costituiti oppure avviare forme di consultazione formale o informale.

3. Il Comune, può stipulare, ai sensi dell'art. 42 lett. e, legge n. 267/2000, con tali organismi associativi, purchè riconosciuti nei termini di legge, apposite convenzioni per la gestione di servizi di pubblico interesse nonché per la realizzazione di singole iniziative.

4. Il Comune agevola gli organismi associativi o comitati con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all' art. 12 legge n. 241/1990.

CAPO I I° - Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 48

(Finalità – principi generali)

1. In conformità con quanto previsto dalla legge, l'Amministrazione Comunale assicura la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo nelle forme e con le modalità che verranno indicate nel Regolamento che dovrà stabilire, altresì, le circostanze di consultazione dei rappresentanti di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, purchè dal provvedimento possa loro derivare un pregiudizio.

Art. 49

(Le situazioni giuridiche soggettive)

1. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive informa gli interessati tempestivamente, comunicando ad essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottate.

2. Sono esclusi da tale procedimento i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene e polizia locale emessi al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Sono, altresì, esclusi i regolamenti e gli atti amministrativi a carattere generale, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

3. Gli interessati possono intervenire nel corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte diretta alla Giunta che avrà obbligo di sottoporle al Consiglio Comunale se trattasi di atti di competenza di quest'ultimo.

4. Il Comune darà motivazione nei propri atti formali della decisione contraria o favorevole all'osservazione o alla proposta.

Art. 50

(Azione popolare)

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la Giunta Comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'Ente.

2. La Giunta Comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi, generali oggetto dell'azione popolare adottati gli atti necessari, né dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistono elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

Art. 51

(Istanze, petizioni e proposte)

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività Amministrativa comunale e rappresentare, in forma collettiva, delle petizioni per sollecitare l'intervento dell'Amministrazione su questioni di interesse generale o per esporre comuni interessi.

2. I cittadini, di cui al I° comma, possono avanzare proposte dettagliate per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette all'organo competente, corredate di un parere di merito e di fattibilità espresso dal responsabile del servizio.

3. Istanze, petizioni e proposte sono esaminate dagli organi competenti nei tempi e modi previsti dal Regolamento Comunale. Quando le petizioni o istanze attengono questioni di competenza del Consiglio, se richiesto dagli interessati, viene concessa, la parola, nella seduta consiliare, al primo firmatario per illustrare il senso e le motivazioni.

4. Apposito Ufficio comunale provvederà alla loro registrazione che dovrà indicare l'Ufficio a cui è assegnata l'istruttoria e i provvedimenti finali intrapresi.

Art. 52

(Consulte Comunali)

1. Il Comune favorisce e promuove la costituzione di consulte per particolari settori di rilevanza sociale.

2. Il Regolamento degli istituti di partecipazione, stabilisce le modalità di formazione. Le sedute sono pubbliche.

3. Alle Consulte partecipano gli assessori competenti. Esse sono formate da rappresentanti delle associazioni operanti nell'ambito comunale iscritte all'albo di cui all'art. 46 e da eventuali esperti della materia.

Ar. 53

(Poteri delle Consulte Comunali)

1. Le Consulte possono, nelle materia di competenza:

- esprimere proposte alla Amministrazione Comunale per l'adozione di atti e per la gestione e l'uso di servizi e beni comunali;
- chiedere che funzionari comunali vengano invitati alle sedute per l'esposizione di particolari problematiche.

Art. 54

(Albo delle forme associative)

1. Nell'ambito delle finalità perseguite dal Comune sarà istituito l'Albo delle forme associative.

2. I criteri e le modalità per l'iscrizione sono disciplinate dal Regolamento degli istituti di partecipazione:

3. Per ottenere l'iscrizione all'albo, le associazioni e le altre libere forme associative dovranno, comunque, assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli del Comune, la rappresentatività degli interessi dei cittadini locali, la strutturazione democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione.

Art. 55

(Diritti delle forme associative iscritte all'Albo)

1. Le associazioni e le altre forme associative iscritte all'Albo:

- potranno essere consultate nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali, anche per mezzo delle consulte di cui all'art. 44;

- potranno chiedere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o attività delle stesse organizzate;

- potranno utilizzare le strutture ed altri beni e servizi comunali secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 12 legge n. 241/1990.

CAPO III° - Diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 56

(Pubblicità degli atti e delle informazioni)

1. I cittadini singoli o associati hanno diritto di accesso a tutti i documenti amministrativi prodotti o comunque tenuti dall'Amministrazione Comunale, ad eccezione di quelli considerati riservati per disposizione di legge, o dallo specifico regolamento o per motivata temporanea dichiarazione del Sindaco.

2. Il regolamento disciplina i profili operativi del diritto di accesso con modalità tale da assicurare la tempestività dell'esercizio del diritto medesimo.

Art. 57

(Diritto di informazione)

1. Il Comune può avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche di mezzi di comunicazione direttamente istituiti e ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

2. Il Sindaco adotta sistemi organizzativi interni ritenuti idonei a dare concrete attuazioni al diritto di informazione che deve avere carattere di generalità.

CAPO IV° - Consultazione della popolazione e referendum consultivo

Art. 58

(Consultazione)

1. Il Consiglio Comunale, per propria iniziativa o su richiesta di almeno 10% dei cittadini interessati, può deliberare la consultazione preventiva di particolare categorie di cittadini od anche dell'intera popolazione del Comune, o della frazione.

2. La consultazione è indetta dal Sindaco. Il Comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell'assemblea. La consultazione può avvenire anche a mezzo di questionari o in altre forme sempre che siano garantite la conoscenza da parte dei cittadini interessati e la libera espressione di voto.

3. La consultazione deve riguardare materiale di esclusiva competenza locale e non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 59

(Referendum consultivo)

1. Il Comune riconosce il referendum consultivo come strumento per la partecipazione dei cittadini alla gestione pubblica.

2. Potranno essere sottoposte a referendum consultivo le seguenti scelte programmatiche di esclusiva competenza locale:

- grandi strutture e infrastrutture
- viabilità al traffico
- iniziative di tutela ambientale di grande rilevanza
- tutela della salute pubblica
- rilevanti servizi di pubblica utilità
- pianificazione generale territoriale

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) almeno il 15% del corpo elettorale nella consistenza numerica risultante al 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) almeno 2/3 del Consiglio Comunale.

4. Al referendum deve essere interessata l'intera popolazione del Comune. Le modalità di svolgimento del referendum sono disciplinate da apposito Regolamento che comunque non potrà tenersi in coincidenza con altre operazioni di voto.

5. Il referendum è valido se vi partecipa la metà più uno degli aventi diritto.

6. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguate motivazioni dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 60

(Ammissione della richiesta di referendum)

1. L'ammissibilità del referendum di iniziativa del Consiglio Comunale è implicita nella stessa decisione di indire la consultazione.

2. Qualora la richiesta fosse ad iniziativa popolare l'ammissione della richiesta referendaria, sia a riguardo all'ambito della materia cui si riferisce il quesito ed alla sua chiarezza e intelligibilità, sia riguardo il numero, la qualificazione e la riconoscibilità dei sottoscrittori è rimessa al giudizio di una commissione composta seguendo le disposizioni dell'apposito regolamento.

3. E' in facoltà del Comitato promotore di procedere alla richiesta alla Commissione di un preventivo giudizio di ammissibilità del quesito, relativamente all'ambito locale della materia ed alla sua formulazione.

A tale uopo è necessario che la richiesta sia sottoscritta da almeno 1/10 del numero di elettori necessari per la definitiva ammissione del referendum.

TITOL O V I I °

Finanze e contabilità

Art. 61

(Il processo di programmazione)

1. Al fine di perseguire uno sviluppo armonico della comunità, impiegando le risorse secondo le risorse secondo la priorità dei bisogni, il comune adotta la programmazione come metodo di intervento.

2. Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite piani, programmi generali e settoriali e progetti.

3. Il regolamento definisce la struttura, il contenuto, le procedure di formazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti della programmazione comunale, individuando opportune modalità di coinvolgimento degli organi burocratici e degli uffici nel processo di programmazione.

Art. 62

(Collegamento fra la programmazione e il sistema dei bilanci)

1. Al fine di garantire che l'effettivo impiego delle risorse del Comune sia coerente con gli obiettivi e le politiche di gestione definiti nei documenti della programmazione, la formazione e l'attuazione delle previsioni del bilancio pluriennale e del bilancio annuale devono essere esplicitamente collegate con il processo di programmazione.

2. Per dare attuazione al principio stabilito al comma precedente, il Regolamento definisce il contenuto informativo e le procedure di formazione dei bilanci, della relazione previsionale e programmatica e di altri eventuali documenti integrativi. In particolare il documento disciplina:

- a) il ciclo annuale di bilancio, raccordandone le varie fasi con la formazione, l'aggiornamento e l'attuazione degli strumenti della programmazione;
- b) l'integrazione dei dati finanziari del bilancio con dati esprimenti gli obiettivi, le attività e le prestazioni, con i relativi costi di realizzazione.

3. Il regolamento disciplina le singole componenti del controllo di gestione, definendone le reciproche relazioni.

Art. 64

(Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Consiglio elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto disposto dalla legge.

2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano al loro incarico secondo le norme di legge, di Statuto e di regolamento.

3. Il collegio dei revisori, in conformità di quanto stabilito dal regolamento di contabilità:

- collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
- esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune;

attesta la corrispondenza del Conto Consuntivo alla risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti, ai documenti del Comune e alle risultanze del sistema di controllo di gestione.

5. I revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono delle loro attestazioni di fronte al Consiglio Comunale. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

6. I diritti, ivi compreso il corrispettivo economico, e gli obblighi dei revisori sono stabiliti da apposita convenzione sulla scorta delle norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti.

TITOLO VIII°

(Norme transitorie)

Art. 65

(Transitorietà norme preesistenti)

1. Dall'entrata in vigore del presente Statuto, cessa l'applicazione delle norme transitorie di cui alla legge 8/6/1990, n. 142.
2. I vigenti regolamenti comunali restano in vigore in quanto compatibili con il T.U.E.L. 267/2000 e con il presente Statuto, sino alla loro revisione.
3. Le disposizioni che adeguano lo Statuto al capo 2° della legge n. 81/93 si applicano a partire dalla prime elezioni effettuate in base alla legge citata.

Art. 66

(Entrata in vigore)

1. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

